



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

CIR N. 1/2020

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE (CIR) CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L'anno 2020, il giorno 17 agosto in collegamento in videoconferenza, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, ai sensi dell'art. 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto il 18 aprile 2018

TRA

la delegazione di parte pubblica composta da:

Direttore Generale	Daniela Beltrame
Dirigente Ufficio II	Igor Giacomini
Dirigente Ufficio III	Vania Colladel

E

I rappresentanti delle OO.SS. Regionali firmatarie del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca

è raggiunto il seguente accordo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021

Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19/4/2018, con particolare riferimento all'art. 1 il quale individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;

Visto il D. L.gs n. 297 del 16 aprile 1994;

Vista la legge 107 del 13 luglio 2015;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m. e i. concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista l'OM 182 del 23 marzo 2020;

Vista l'OM 183 del 23 marzo 2020;

Visto l'ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e Ata per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto l'8 luglio 2020 (d'ora in avanti: CCNI);

Tenuto Conto che il predetto CCNI ha ottenuto la prevista certificazione di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Protocollo d'Intesa sulle relazioni sindacali stipulato in data 21 febbraio 2019 tra l'Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e le Organizzazioni sindacali Comparto Istruzione e Ricerca della regione Friuli Venezia Giulia

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ, EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, a integrazione del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020, al quale si rinvia per quanto non previsto, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello provinciale per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente ed educativo e Ata con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità di effettuazione delle citate operazioni.
2. La presente ipotesi di CIR, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 del CCNI, si applica al personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo e Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia e ha validità per l'a.s. 2020/21.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

ART. 2

DEFINIZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITA'

1. Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del CCNI, i docenti titolari di cattedra orario esterna possono – entro i termini per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria – chiedere all'Ufficio Ambito Territoriale la modifica della scuola o delle scuole di completamento della cattedra orario esterna per i previsti motivi di viciniorietà motivati nella medesima istanza, purché sia assicurato il completamento dell'orario di cattedra.
2. In considerazione del cronoprogramma stabilito dal MI per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, che prevede per le nomine in ruolo l'introduzione della c.d. call veloce che dovrà terminare il 7 settembre 2020, e la necessità di completare le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria entro il 31 agosto, si rende doveroso effettuare gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie unicamente sui posti disponibili in organico di fatto.
3. I Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part – time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, posti che si rendono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da fuori provincia, nonché i posti di sostegno compresi quelli in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
4. I posti dei docenti utilizzati presso gli Uffici dell'USR FVG ai sensi dell' art. 1, c. 65 L. 107/2015 non rientrano fra le disponibilità di cui al presente comma in quanto autorizzati a valere sui posti di potenziamento.
5. Le disponibilità sopravvenute alla pubblicazione dei movimenti non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.
6. Per il quadro delle disponibilità relativo al personale Ata si fa rinvio all'art. 12 del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020.

ART. 3

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

1. Gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono di norma confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente (all'art. 2, comma 11, del CCNI).
2. Gli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado che trovano nella scuola di servizio, rispetto all'organico di diritto, una riduzione delle ore d'insegnamento fino a un quinto dell'orario d'obbligo, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni (art. 2, comma 7, del CCNI).

ART. 4

DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI E CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

1. Le categorie dei docenti destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono elencate nell'art. 2 del CCNI.
2. Si rinvia a quanto disposto negli artt. 2,3,4,5,6 e 6ter del CCNI.

ART. 5

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

1. Già dall'a.s. 2019/20 sono consentite le assegnazioni provvisorie sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali secondo l'ordine delle operazioni indicato nel medesimo articolo (art. 6 bis del CCNI). A decorrere all'a.s. 2020/21 si applicherà la medesima disciplina relativa alle conferme delle utilizzazioni prevista per tutto il restante personale docente.

ART. 6

UTILIZZO DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI

1. Gli ITP potranno essere utilizzati anche sui posti disponibili degli Uffici Tecnici negli istituti professionali e tecnici autorizzati in Organico di Diritto dal Direttore Generale.
2. Gli ITP dopo la copertura di tutti i posti disponibili anche su classi di concorso affini o nelle istituzioni scolastiche di altro ordine e tipo, possono essere utilizzati, come attività residuale, per lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi di alunni finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di primo grado e negli istituti comprensivi e comunque, in via residuale, per le attività di cui al comma 9 art. 2 dell'ipotesi di CCNI.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

3. Qualora vengano utilizzati nelle classi di concorso appartenenti alla tabella A, sempreché in possesso dei titoli di studio, verrà attribuito il maggior trattamento economico.
4. Gli ITP, terminati i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l'atto aggiuntivo alla convenzione del 29/10/2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 07.11.2014, potranno essere utilizzati su posti disponibili di sostegno.

ART. 7

ASSEGNAZIONI PROVVISORE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

1. Può partecipare all'assegnazione provvisoria, per i soli motivi indicati nell'art. 7 comma 1 del CCNI, tutto il personale docente ed educativo, assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico 2020/2021. Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021.

ART. 8

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

1. L'Ufficio Scolastico Regionale determina l'adeguamento dell'organico di diritto di sostegno alla situazione di fatto in tempo utile, e ne dà immediata comunicazione alle scuole previa informativa sindacale.

ART. 9

UTILIZZAZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO

1. La copertura dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado avviene con precedenza per i docenti specializzati come previsto dall'art. 9, comma 2, del CCNI.
2. Le utilizzazioni sui posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare (art. 5 comma 9 del CCNI).

ART. 10

PRECEDENZA DOCENTI NEI CPIA (EX CTP) - SCUOLE CARCERARIE

1. È assicurata la priorità nell'utilizzo, a prescindere dal punteggio, al personale docente che ha già prestato servizio, per almeno un triennio, rispettivamente presso i CPIA (ex CTP) e le scuole carcerarie.
2. Ai fini della conferma nelle predette scuole il servizio deve essere auto certificato.
3. I docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati ai sensi del DPR n. 445/2000 su posti interi presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12

ART. 11

SEQUENZA OPERATIVA

1. In conformità a quanto stabilito dall'ipotesi di CCNI, tutte le operazioni a domanda precedono quelle eventuali d'ufficio.
2. L'ordine di effettuazione delle operazioni è quello dell'ipotesi di CCNI e relativi allegati.
3. Nell'ambito di ciascuna fase di utilizzazione sono rispettate le precedenze di cui agli artt. 8 e 18 del CCNI.
4. Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale saranno effettuate trattando preliminarmente il personale titolare di sede che renda disponibili posti per le operazioni successive; l'impiego sul posto di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati o che abbiano partecipato all'apposito corso di formazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera c, del CCNI dd. 13.05.2015. Analogamente, l'impiego su classi di concorso affini del docente non abilitato è subordinato a completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale della classe di concorso richiesta.

ART. 12

SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 per il personale docente ed educativo e dell'art.17, comma 9, per il personale ATA del CCNI, a conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi, entrambi docenti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria.
2. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
3. Parimenti si procede in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ovvero di personale ATA ed educativo a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso o profilo professionale.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

- Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale è disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa istituzione scolastica.
- Lo scambio di posto tra coniugi titolari in province diverse deve essere disposto entro il 31 agosto 2020.
- Le eventuali domande devono pervenire all'Ufficio Territoriale di destinazione e, per conoscenza, all'Ufficio Territoriale di appartenenza, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 13

PRECEDENZE NELLE UTILIZZAZIONI

- Per quanto riguarda il riconoscimento delle precedenzae nelle operazioni di utilizzazione del personale docente, educativo e Ata per l'anno scolastico 2020/2021 si applica quanto previsto dal CCNI in materia sottoscritto in data 8 luglio 2020.

ART. 14

COPERTURA POSTI VACANTI DSGA

- Per la copertura dei posti di DSGA rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo, si rinvia all'art. 14 del CCNI.

ART. 15

NORME DI RINVIO

- Per quanto non previsto o difforme dalla presente ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale si rinvia al testo di CCNI sottoscritto l'8 luglio 2020.

ART. 16

IMPEGNI DI SPESA

- A norma dell'art. 47, comma 3 del D.L.vo n. 165/2001 si dichiara che la presente ipotesi non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Generale Regionale.

ART. 17

VERIFICA E CONTROLLO DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO

- Ai sensi del comma 10 dell'art 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/18 sottoscritto il 19 aprile 2018, le parti concordano di valutare congiuntamente l'esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CIR che producano effetti sulle materie disciplinate dal CIR stesso.

Per la parte pubblica:

IL DIRETTORE GENERALE Daniela Beltrame _____

IL DIRIGENTE UFFICIO II Igor Giacomini _____

IL DIRIGENTE UFFICIO III Vania Colladel _____

Per le OO.SS. Regionali

CISL Scuola Concettina Cupani _____

FED. GILDA-UNAMS Massimo Vascotto _____

FLC-C.G.I.L. Adriano Zonta _____

SNALS / CONFSAL Giovanni Zanuttini _____

U.I.L. Scuola/RUA Ugo Previti _____